

COMUNE DI LAMPORO

Provincia di Vercelli

***REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE
E DELLE
COMMISSIONI CONSIGLIARI***

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1. Consiglieri comunali
- Art. 2. Prima seduta del consiglio
- Art. 3. Primi adempimenti del consiglio

TITOLO II GRUPPI CONSIGLIARI

- Art. 4. Composizione
- Art. 5. Costituzione
- Art. 6. Presa d'atto del Consiglio

TITOLO III COMMISSIONI CONSIGLIARI

- Art. 7. Istituzione e composizione
- Art. 8. Notizie sulla costituzione
- Art. 9. Insediamento
- Art. 10. Convocazione
- Art. 11. Funzionamento - Decisioni
- Art. 12. Partecipazione del Sindaco
- Art. 13. Segreteria - Verbalizzazione
- Art. 14. Commissioni di controllo o di garanzia
- Art. 15. Sedute delle commissioni

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 16. Sede riunioni
- Art. 17. Sessioni e convocazione
- Art. 18. Modalità di convocazione
- Art. 19. Convocazione
- Art. 20. Numero legale
- Art. 21. Ordine del giorno
- Art. 22. Sedute - Adempimenti preliminari
- Art. 23. Pubblicità e segretezza delle sedute

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

- Art. 24. Ordine durante le sedute
- Art. 25. Sanzioni disciplinari
- Art. 26. Tumulto in aula
- Art. 27. Comportamento del pubblico
- Art. 28. Prenotazione per la discussione

- Art. 29. Svolgimento interventi
- Art. 30. Durata interventi
- Art. 31. Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 32. Fatto personale
- Art. 33. Dichiarazione di voto
- Art. 34. Verifica numero legale
- Art. 35. votazione
- Art. 36. Irregolarità nella votazione
- Art. 37. Verbalizzazione riunioni
- Art. 38. Diritti dei consiglieri
- Art. 39. Revoca e modifica deliberazioni
- Art. 40. Segretario - Incompatibilità

TITOLO VI DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

- Art. 41. Diritto all'informazione dei Consiglieri
- Art. 42. Interrogazioni
- Art. 43. Risposta alle interrogazioni
- Art. 44. Interpellanze
- Art. 45. Svolgimento delle interpellanze
- Art. 46. Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
- Art. 47. Mozioni
- Art. 48. Svolgimento delle mozioni
- Art. 49. Emendamenti alle mozioni
- Art. 50. Ordini del giorno riguardanti mozioni
- Art. 51. votazione delle mozioni
- Art. 52. Emendamenti
- Art. 53. Proposta delle mozioni di sfiducia

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 54. Dimissioni
- Art. 55. Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione
- Art. 56. Autonomia funzionale ed organizzativa del consiglio

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 2 Prima seduta del consiglio – Consigliere anziano

1. La prima convocazione del Consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocato e presieduto dal Sindaco fino alla elezione del Presidente.

2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 3 Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella prima seduta, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:

- convalida degli eletti;
- giuramento del Sindaco;
- comunicazione dei componenti della Giunta;
- nomina della Commissione Elettorale Comunale.

TITOLO II GRUPPI CONSIGLIARI

Art. 4 Composizione

1. I gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.

2. I consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo. I consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla segreteria del Comune.

Art. 5 Costituzione

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior

numero di voti.

2. I gruppi consiliari si danno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capo gruppo.

Art. 6 **Presenza d'atto del Consiglio**

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari, della designazione dei capi gruppo e di ogni successiva variazione.

TITOLO III **COMMISSIONI CONSILIARI**

Art. 7 **Istituzione e composizione**

1. Il Consiglio Comunale, una volta insediato costituisce al suo interno Commissioni consiliari stabilendone il numero, le competenze, la composizione numerica e la competenza per materia.

2. Le Commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale.

3. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.

4. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.

5. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma con votazione segreta.

6. Le Commissioni durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio.

7. Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

8. La decadenza e le dimissioni dei singoli membri della Commissione sono disciplinate dall'art. 53 del presente Regolamento.

9. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

Art. 8 **Notizie sulla costituzione**

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa il Consiglio Comunale dell'avvenuta costituzione delle Commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché dell'elezione del Presidente e del Vice Presidente di ciascuna di esse.

Art. 9 **Insiediamento**

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi di norma entro 60 giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco o Vice Sindaco.

2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

3. L'elezione del Presidente e quella del Vice Presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio segreto. Ogni commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 10

Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento.

3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 11

Funzionamento - Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di metà dei componenti la Commissione.

2. Le decisioni della Commissione sono valide allorché siano adottate dalla maggioranza dei voti.

Art. 12

Partecipazione del Sindaco

1. Il Sindaco non può essere eletto nelle Commissioni. Tuttavia, ha diritto e, se richiesto, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle Commissioni.

2. Può infine chiedere di essere sentito sugli argomenti in discussione.

Art. 13

Segreteria - Verbalizzazione

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal Segretario Comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della Commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.

2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14

Commissioni di controllo o di garanzia

1. Il Consiglio, a mente dell'articolo 11 dello Statuto e dell'articolo 44 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive mm.ii., può procedere all'istituzione di Commissioni speciali e/o di controllo, garanzia e indagine, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività.

2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme vigenti.

3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

Art. 15 **Sedute delle Commissioni**

1. Le sedute delle Commissioni non sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.

2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO IV **ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

Art. 16 **Sede riunioni**

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.

2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consigliare si svolga in altro luogo entro i confini del territorio comunale.

3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 17 **Sessioni e convocazione**

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

2. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito. Quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore. In tale caso però l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti. Altrettanto resta stabilito nella ipotesi di cui al successivo punto 7.

3. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente o in sua vece dal Vice Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri. In tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consigliare.

4. Qualora gli argomenti proposti non siano di competenza consigliare gli stessi saranno altresì oggetto di relazione da parte della Giunta Comunale nella prima riunione utile del Consiglio Comunale.

5. Potranno altresì essere iscritti argomenti nella stessa seduta del Consiglio quando vi sia la presenza di tutti i consiglieri in carica e qualora questi siano unanimemente concordi.

6. La convocazione è effettuata con avvisi, contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere con le modalità operative previste dal Regolamento Consigliare. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi 2 giorni dopo la prima.

7. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti, da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

o 8. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere pubblicato all'Albo Pretorio informatico dell'ente almeno tre giorni prima, salvo le integrazioni che dovranno essere pubblicate entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

9. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 48 ore prima della seduta e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

10. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche salvi i casi previsti dal Regolamento Consigliare che ne disciplina il funzionamento.

Art. 18 **Modalità di convocazione**

1. La convocazione dei consiglieri disposta dal Presidente o Vice Presidente ai sensi dell'articolo precedente con avvisi scritti va notificata al domicilio da parte del Messo Comunale o da altri dipendenti con qualifica di messo notificatore.

2. L'avviso di convocazione va notificato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la notifica sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata.

3. Qualora il consigliere sia in possesso della PEC (Posta Elettronica Certificata) la notifica a mezzo posta certificata assume la stessa validità di cui ai precedenti commi.

4. Qualora il consigliere abbia la residenza in altro comune, in alternativa, potrà effettuare l'elezione di domicilio nel comune di Lamporo con indicazione della persona alla quale vanno notificati gli avvisi o indicare l'indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata).

5. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta notifica dell'avviso di convocazione.

Art. 19 **Convocazione**

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Presidente del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto con avvisi scritti, da notificarsi a domicilio a mezzo del Messo Comunale.

2. L'avviso di convocazione va notificato al domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la notifica sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata.

3. Qualora il consigliere abbia la residenza in altro Comune, deve, in alternativa, eleggere il domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi o indicare l'indirizzo di PEC (Posta elettronica Certificata).

4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.

5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.

6. Nel caso d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va notificato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.

7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio informatico dell'ente almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno 24 ore prima della riunione, non sia stata depositata negli Uffici Comunali unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data di seconda convocazione.

Art. 20 **Numero legale**

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non intervengono almeno la metà più uno dei consiglieri, compreso il Sindaco, assegnati al Comune .

2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 21 **Ordine del giorno**

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Presidente o a chi ne fa le veci e/o a un quinto dei consiglieri assegnati ai sensi dell'articolo 17.

2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. La inversione di questi, su proposta del Presidente o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 22 **Sedute – Adempimenti preliminari**

1. Il Presidente verifica il numero legale e dichiara aperta la seduta. Qualora venga accertata la mancanza del numero legale, il Presidente procede a nuova verifica entro e non oltre trenta minuti dall'ora di convocazione stante la persistenza della mancanza la seduta è dichiarata deserta.

2. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

Art. 23 **Pubblicità e segretezza delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone o quando per proposta del Sindaco e/o di un gruppo consiliare, tale proposta è approvata a maggioranza dei consiglieri presenti.

TITOLO V **DISCUSSIONE E VOTAZIONE**

Art. 24 **Ordine durante le sedute**

1. Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto.

2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente o del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

3. E' fatto divieto riprendere anche parzialmente con supporti audio, fono, visivi le sedute del Consiglio Comunale. Può essere tuttavia messa in votazione la richiesta di almeno due consiglieri sulla quale è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri votanti.

Art. 25 **Sanzioni disciplinari**

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.

2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio l'esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula il Presidente sospende la seduta.

4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori, di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 26 **Tumulto in aula**

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 27 **Comportamento del pubblico**

1. Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

3. Il pubblico non può usare strumenti di registrazione o di fotografia se non autorizzato dal Presidente. Il pubblico non può dialogare con i consiglieri senza preventiva autorizzazione del Presidente.

Art. 28 **Prenotazione per la discussione**

1. I consiglieri si iscrivono a parlare dopo l'illustrazione da parte del relatore di ogni argomento all'ordine del giorno iscritto.

Art. 29

Svolgimento interventi

1. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 30

Durata interventi

1. Il consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto utilizzando il microfono dell'impianto di registrazione. Qualora non fosse attivato l'impianto, l'intervento deve essere ripetuto.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) i quindici minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42, secondo comma del D. Lgs. 267/2000, per il capogruppo e dieci minuti per gli altri consiglieri;
 - b) i quindici minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza per il capogruppo e i dieci minuti per gli altri consiglieri;
 - c) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
3. Quando il consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente o suo delegato può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il Presidente o suo delegato richiama il consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di quindici minuti per il capogruppo e dieci minuti per gli altri consiglieri.. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 31

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione. Se la questione sospensiva è accolta, il consiglio decide sulla scadenza della stessa.
5. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
6. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali.
7. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Presidente o suo delegato, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 32
Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente o suo delegato decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste, per non più di tre minuti.

Art. 33
Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a tre minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 34
Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Sindaco o suo delegato, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco. Se ciò non avviene entro quindici minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 35
Votazione

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente o suo delegato.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. terminate le votazioni, il Presidente o suo delegato, con l'assistenza di un consigliere con funzione di scrutatore, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 36
Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente o suo delegato, su segnalazione dello scrutatore o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 37**Verbalizzazione riunioni**

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta, nonché gli astenuti e i non partecipanti ai voti. Devono essere contenuti i richiami agli interventi memorizzati dall'impianto di registrazione.

2. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 38**Diritti dei consiglieri**

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale, con annotazione nella parte scritta, si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 39**Revoca e modifica deliberazioni**

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 40**Segretario - Incompatibilità**

1. Il Segretario Comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.

2. In tale caso, il Presidente sceglie uno dei consiglieri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI**DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI****Art. 41****Diritto all'informazione dei Consiglieri**

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.

2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici del Comune, copia degli atti dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi in numero di un consigliere per ogni gruppo compreso il capogruppo.

3. Qualora i documenti richiesti siano coperti da segreto d'ufficio e venga richiesta la trasmissione a mezzo e-mail, la stessa potrà avvenire solo tramite la casella di posta certificata.

Art. 42**Interrogazioni**

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.

2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.

3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.

4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile.

Art. 43

Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta. Esse non possono avere durata superiore a dieci minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.

2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.

3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 44

Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.

2. Il Sindaco o suo delegato risponde nella prima seduta utile.

Art. 45

Svolgimento delle interpellanze

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta, per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interpellanza.

5. Il consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 46

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle

interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 47 **Mozioni**

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione è presentata al Presidente o suo delegato, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

3. Il Presidente o suo delegato ha facoltà di porre ai voti la trattazione immediata della mozione. In caso di voto contrario ne dispone l'acquisizione per la trattazione al primo Consiglio utile.

Art. 48 **Svolgimento delle mozioni**

1. Le mozioni sono svolte di norma all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.

2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed componente della Giunta. Il consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto della durata di cinque minuti per il capogruppo e tre minuti per i consiglieri.

Art. 49 **Emendamenti alle mozioni**

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale separatamente.

Art. 50 **Ordini del giorno riguardanti mozioni**

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.

2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 51 **Votazione delle mozioni**

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 52 Emendamenti

1. Ogni consigliere può presentare emendamenti alle proposte di delibera, durante o prima della discussione in Consiglio, e chiederne la messa in votazione.

Art. 53 Proposta di mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza dei componenti il Consiglio, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 52 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive mm.ii.

3. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54 Dimissioni e decadenza per mancata partecipazione alle sedute

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 141. In merito alla decadenza dei consiglieri per mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale si rinvia a quanto indicato all'articolo 12 dello Statuto Comunale.

Art. 55 Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Art. 56 Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale é dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

2. Per l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, l'Amministrazione Comunale allestisce e mette a disposizione dei gruppi consiliari un locale presso la residenza del Comune, appositamente attrezzato.